

BGer 5A_501/2017 vom 10. Januar 2018

Bundesgericht, 2018-01-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_501_2017

FR: TF 5A_501/2017 du 10 janvier 2018

IT: TF 5A_501/2017 del 10 gennaio 2018

Erwägungen

E. 1.1

Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) rimedio è diretto contro una decisione pronunciata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF) in materia di protezione dei minori e degli adulti (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) dalla parte soccombente nella sede cantonale che ha dimostrato di avere un interesse degno di protezione all'annullamento del giudizio cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF ; v. sentenza 5A_868/2015 del 18 marzo 2016 consid. 1.1). Alla luce dei citati disposti, il ricorso in materia civile risulta pertanto in linea di principio ammissibile.

E. 1.2

Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 115 consid. 2; 140 III 86 consid. 2). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 134 II 244 consid. 2.2).

Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l' art. 106 cpv. 2 LTF .

E. 2

La ricorrente lamenta innanzitutto una lesione dell' art. 29 cpv. 2 Cost. Sostiene che il Tribunale d'appello non si sarebbe confrontato con la censura secondo cui la decisione dell'autorità di protezione era carente di motivazione poiché la nomina di D. _____ era fondata su argomentazioni generiche e vaghe.

Lasciando aperta la questione a sapere se la ricorrente avesse effettivamente già formulato tale critica dinanzi al Tribunale d'appello, giova rilevare che l'asserita violazione dell' art. 29 cpv. 2 Cost. sarebbe stata in ogni modo sanata nell'ambito della procedura di reclamo:

l'autorità di ricorso era infatti munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (v. art. 450a cpv. 1 CC) e l'asserita mancanza di motivazione più specifica non era atta a creare una grave violazione del diritto di essere sentita della ricorrente (v. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2).

La censura va quindi respinta.

E. 3

La ricorrente ritiene poi che l'autorità inferiore sarebbe incorsa in un accertamento manifestamente inesatto dei fatti ed in una violazione dell' art. 400 cpv. 1 CC .

E. 3.1

Per il Tribunale d'appello, secondo cui l' art. 400 cpv. 1 CC è applicabile, per analogia, anche ad un curatore ai sensi dell' art. 308 cpv. 2 CC , D._____ risulta idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti. Dal suo curriculum vitae emerge che ella ha una laurea in pedagogia, dispone di una lunga esperienza in qualità di curatrice educativa per la vigilanza delle relazioni personali e collabora da anni con Preture ed autorità di protezione. Il Giudice cantonale ha inoltre escluso un conflitto di interessi per il fatto che la curatrice nominata lavora in qualità di formatrice presso la Scuola X._____ a Y._____, dove lavora anche la ricorrente: non è dimostrato che lavorare per la stessa struttura sia costitutivo di un conflitto di interessi ed in ogni modo la ricorrente è attiva nell'ambito della valutazione delle competenze degli allievi nelle materie di fisica e biologia, mentre D._____ è attiva nell'ambito della psicologia. L'autorità inferiore ha pertanto confermato la sua nomina quale curatrice educativa per la vigilanza delle relazioni personali.

E. 3.2

La ricorrente ritiene invece che la curatrice nominata sarebbe inidonea. A suo dire, l'autorità inferiore avrebbe commesso un arbitrario accertamento dei fatti: D._____ non avrebbe né una laurea in pedagogia né alcuna formazione in ambito pedagogico, bensì unicamente un diploma in terapia psicomotoria, e le sue esperienze professionali si situerebbero unicamente in ambito psicomotorio. Inoltre ella non disporrebbe di alcuna formazione ed esperienza in materia di mediazione. Vi sarebbe poi un conflitto di interessi risultante dal fatto che la ricorrente, durante le sessioni di esami presso la Scuola X._____, interverrebbe in qualità di esperta "in tutte le materie" (non soltanto in fisica e biologia) e potrebbe pertanto essere chiamata a valutare il lavoro svolto da D._____ quale formatrice.

E. 3.3

La lettura del curriculum vitae di D._____ (doc. 4 agli atti) proposta dalla ricorrente è tuttavia incompleta ed inesatta: da tale documento risulta infatti che la curatrice nominata ha conseguito, oltre ad un diploma in terapia psicomotoria, anche un diploma per educatori professionali, la cui "equipollenza con laurea triennale in scienze dell'educazione" non è contestata dall'insorgente. Oltre alla formazione in ambito pedagogico, D._____ sta pure ultimando una formazione quale mediatrice familiare. La sua pluriennale esperienza quale curatrice e consulente educativa appare del resto evidente e rende infondati i dubbi della ricorrente circa la sua capacità di occuparsi di questo "caso complesso", nel quale è "coinvolto un ragazzo adolescente di 14 anni" che si "oppo[ne] ad incontrare il padre".

Inoltre, contrariamente a quanto affermato nel rimedio all'esame, dal doc. 6 agli atti non risulta che la ricorrente intervenga, per la Scuola X. _____, quale esperta "in tutte le materie" - e cioè anche nelle materie che esulano dall'ambito della disciplina di sua competenza (cioè le scienze naturali; v. anche art. 14 seg. del regolamento ticinese del 1° luglio 2015 delle scuole professionali [RL 5.2.2.1.1]) - e che vi sia così un possibile conflitto di interessi. La ricorrente non pretende, per il resto, che un tale conflitto possa nascere dal solo fatto di lavorare per la stessa struttura.

Ella non riesce pertanto a confutare l'idoneità della curatrice nominata. Anche questa censura, che peraltro rasenta la temerarietà, si appalesa infondata.

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorso va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, il quale non è stato invitato a presentare una risposta al ricorso e non è quindi incorso in spese della procedura dinanzi al Tribunale federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.